COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **32**

**COPIA**

Cat. 1 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEL RIUSO"

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 8 (OTTO) del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | BRUNORI SARA | Presente | 12) | ZANASI CRISTINA | Assente |
| 2) | DALL'OLIO FRANCESCO | Presente | 13) | TINTI VALERIA | Presente |
| 3) | ROFFI FRANCESCO | Assente | 14) | GALLO GIANLUIGI | Presente |
| 4) | BROCCOLI BARBARA | Presente | 15) | PARESCHI MARIA | Assente |
| 5) | TRAZZI STEFANO | Presente | 16) | BARONCINI ELISA | Assente |
| 6) | MARTIGNANI MICHELE | Presente | 17) | BOTTIGLIERI LUIGI | Assente |
| 7) | MARCHETTI FRANCESCA | Assente | 18) | RITO FRANCESCA | Presente |
| 8) | GRANDINI DAVIDE | Assente | 19) | VOLTA GINO | Assente |
| 9) | BONDI ANDREA | Presente | 20) | FALCONI CARMEN | Presente |
| 10) | PERNISA BARBARA | Assente | 21) | GIORDANI PAOLA | Presente |
| 11) | GRILLINI PIETRO | Presente | | | |

Assessori presenti: Dalfiume Sauro, Bellavia Roberta, Baldazzi Cristina, Montebugnoli Stelio

Totale presenti: 12 Totale assenti: 9

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente TRAZZI STEFANO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Grillini Pietro 2) Bondi Andrea 3) Giordani Paola

**Sono entrati i Consiglieri Volta Gino e Grandini Davide. Presenti n. 14**
**E' entrata il Consigliere Marchetti Francesca. Presenti n. 15**
**E' entrato l'Assessore Tinti Fausto**

**Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:** cede la parola all'Assessore Bellavia.

**Illustra l'Assessore Bellavia Roberta:** Abbiamo avuto la richiesta di Pro-Loco, l'Assessore Montebugnoli Stelio e il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi si sono impegnati su questa disciplina e li ringrazio. C'è un aspetto ambientale e di cultura; unita ad una possibilità di animare il nostro territorio. Traccia base è un regolamento elaborato dall'ANCI, arricchito dai nostri Uffici.
Avremo 3 momenti di sperimentazione e il Regolamento aggiunge una disciplina. Cita anche i riciclanti delle Linea Gotica.

**Consigliere Giordani Paola (Gruppo Uniti per Castello):** Queste occasioni sono importanti, però la disciplina che dobbiamo trovare per ricavare spazi entro la rigorosa normativa regionale che ha contrastato i mercatini degli hobbisti, è debole. Ci chiediamo chi controllerà: ci saranno pericoli per le persone? Dovremmo disciplinare ciò.

**Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Forza Italia - P.D.L. - Lega Nord):** Mi sfugge la temporalità: è sporadico o continuativo? Il controllo della qualità del materiale?

**Assessore Bellavia Roberta:** I 2 mercati, questo e quello degli hobbisti, non collidono e non coincidono. L'hobbista opera nell'ambito del commercio, qui siamo in campo ambientale, diamo una seconda vita agli oggetti. Le Associazioni di categoria non sono state interpellate proprio per questo. L'unica Associazione che al presente ha posto un quesito è Ascom, che ho informato, il mercato previsto ha 12 giornate, sono 12 volte all'anno, non è una contraddizione, è sporadico in questo senso. Se un prodotto non è "regolare" non deve essere venduto, ma se uso una vecchia radio come soprammobile non c'è problema.

**Capogruppo Falconi Carmen (Gruppo Uniti per Castello):** E' bene che non siano commerciabili i giornali pornografici o la vendita per estrazione o a sorpresa.

**Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Forza Italia-P.D.L.-Lega Nord):** Resta il tema del controllo, che è fondamentale, sarò favorevole ma desidero specificare questo.

**Assessore Bellavia Roberta:** Il mercato prevede che il soggetto gestore (Pro-Loco) operi all'interno del Regolamento, poi si aggiunge la PM.

***Indi;***

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamati** i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 3.4.2006 n.152 (Codice dell'ambiente) ed in particolare l'art.180 bis (Riutilizzo dei prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) il quale stabilisce che le Pubbliche amministrazioni adottino, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo di prodotti anche attraverso la responsabilizzazione dei produttori, nonché l'art.183, comma 1, lett.r) che definisce "riutilizzo" "*qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per il quale erano stati concepiti" ;*
- Direttiva 2008/98/CE, relativa alla gestione dei rifiuti, recepita dal D. Lgs. 3.12.2010 N.205, che indica come azione primaria nella gerarchia di gestione del rifiuto, la realizzazione di iniziative tese al riutilizzo dei prodotti in un'ottica di prevenzione del rifiuto stesso;
- D.L. 30.12.2008 n.208 , così come modificato dalla Legge di conversione 27.2.2009 n.13 che, all'art.7 *sexies* in merito alla "*Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato"* , stabilisce in particolare che:

  c.1 "*Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare , a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato";*

  c.2 "*Sulla base di tale accordo , gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato*";

  c.3 "*Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate*";

  c,4 *Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23.8.1988 n.400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio";*

**Ritenuto** che l'iniziativa oggetto della proposta possa essere considerata una forma di incentivazione alla "prevenzione del rifiuto" in quanto attraverso il riutilizzo e dunque l'estensione del loro "ciclo di vita" , di fatto può contribuire alla diminuzione della produzione di rifiuti;

**Atteso che**, a tutt'oggi, il Ministero competente non ha provveduto a dettare gli standard minimi di tali mercati di cui al richiamato comma 4 dell'art.7-sexies del D.L. 30.12.2008 n.208;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.151 del 10.2.2014 che ha specificato che le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art.7-sexies ( valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato ) del D.L. 2008/2008 ( Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente ) e dall'art.180-bis ( Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti ) del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

**Ritenuto** che i mercati del riuso costituiscano un'importante forma di incentivazione alla "prevenzione del rifiuto" in quanto il riutilizzo di prodotti e dunque l'estensione del loro "ciclo di vita" di fatto può contribuire alla diminuzione della produzione di rifiuti;

**Ritenuto** opportuno, in attesa di norme specifiche, disciplinare lo svolgimento di tali iniziative al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di vendere, barattare ed esporre su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, promuovendo, conseguentemente, la consapevolezza dell'importanza del riuso nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

**Considerato** che è altresì intenzione dell'Amministrazione Comunale, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni presenti sul territorio, o su iniziativa delle stesse o di altri soggetti privati come meglio specificati nel regolamento oggetto del presente provvedimento, realizzare e consentire la realizzazione di iniziative tese alla valorizzazione del riuso dei prodotti per le finalità sopra indicate;

**Visto** lo schema del "Regolamento Comunale di mercati del riuso" di cui è stata data informazione alla Commissione Consiliare Regolamenti, come da documentazione in atti;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche ;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore all'Economia del Territorio;

**Dato atto** che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica dal Dirigente di Area, prescritto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00, e ss.mm. ed ii., come da allegato;

**Rilevato** che il Dirigente di cui sopra attesta che la proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi dati palesemente in pubblica seduta e proclamati dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi;

**DELIBERA**

per quanto esposto in premessa,

**1)** di approvare il "Regolamento comunale dei mercati del riuso", riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione composto di n.12 (dodici) articoli;

**2**) di stabilire che il regolamento entri in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;

**3)** di pubblicare sul portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le seguenti informazioni:

| | |
|---|---|
| Atto *(compilato da Segreteria)* | Delibera di Consiglio Comunale<br>n. 32 del 08.04.2014 |
| Oggetto *(compilato da Segreteria)* | Approvazione **"REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEL RIUSO"** |
| Contenuto *(compilato da Segreteria)* | Si veda la delibera **in allegato** |
| Eventuale spesa **al lordo di iva** *(inserito dall'ufficio "x")* | // |
| Estremi dei principali documenti del fascicolo *(inserito da ufficio "x")* | -D.Lgs. 3.4.2006 n.152 (Codice dell'ambiente) - artt.180 bis e183<br>-Direttiva 2008/98/CE, relativa alla gestione dei rifiuti, recepita dal D. Lgs. 3.12.2010 N.205<br>-D.L. 30.12.2008 n.208, così come modificato dalla Legge di conversione 27.2.2009 n.13 - art.7 *sexies*<br>-Deliberazione della Giunta Regionale n.151 del 10.2.2014 |

***Indi;***

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi dati palesemente in pubblica seduta e proclamati dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134- 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

RL/cc

**CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME**
**Area Servizi al Territorio**
**Servizio Economia del Teritorio**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Approvazione "REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEL RIUSO**

*PARERE DI REGOLARITA' TECNICA*

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.**

( xx ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( xx ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, li 02.04.2014

Il Dirigente di Area
Dott.Arch.Ivano Serrantoni

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.**

( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li

Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita

**ALLEGATO A) ALLA DEL. C.C. N. 32 DEL 08.04.2014**

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
- SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, CULTURA, TURISMO –

# REGOLAMENTO COMUNALE

# DEI MERCATI DEL RIUSO

**Approvato con Deliberazione del C.C. N. 32 del 08/04/2014**
In vigore dal _____

# REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEL RIUSO

**INDICE GENERALE**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

**Art. 2 – Istituzione dei mercati del riuso**

**Art. 3 – Periodicità dello svolgimento**

**Art. 4 – Soggetti ammessi**

**Art. 5 – Modalità di partecipazione**

**Art. 6 – Organizzatore**

**Art. 7 – Aree per lo svolgimento dei mercati del riuso**

**Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico**

**Art. 9 – Attività di controllo**

**Art. 10 – Responsabilità**

**Art. 11 - Provvedimenti sanzionatori**

**Art. 12 – Norme di rinvio**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

2. I mercati del riuso perseguono le seguenti finalità:
   a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
   b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
   c. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n.152/06;
   d. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
   e. ampliare , tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
   f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
   g. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
   h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
   i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di artigianato di servizio, insediati stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

**Art. 2 – Istituzione dei mercati del riuso**

1. I mercati del riuso sono istituiti con apposita deliberazione di Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto con le modalità di cui all'art. 6.

2. In area contigua a quella in cui hanno luogo i mercati del riuso possono svolgersi manifestazioni od iniziative riservate alla partecipazione di:
   a. coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 – co. 2 lett. h) del D. Lgs.vo n. 114/98;
   b. coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici senza prevalente finalità commerciale;
   c. minori di anni diciotto, nel caso di manifestazioni a loro riservate.

**Art. 3 – Periodicità dello svolgimento**

1. I mercati del riuso possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercato viene definita anche la relativa periodicità.

**Art. 4 – Soggetti ammessi**

1. La partecipazione al mercato è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

2. Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti di cui al precedente art. 2 co. 2.

3. I soggetti che partecipano ai mercati del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 28.12.2000 N.445 con la quale dichiarano:
   a. di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante dell'associazione che non partecipa direttamente, deve indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
   b. di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
   c. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercato del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010.

**Art. 5 – Modalità di partecipazione**

1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercato del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.

2. Agli espositori è vietato:
   a. recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
   b. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
   c. vendere, esporre, barattare o proporre in vendita:

- oggetti preziosi,
- armi ed esplosivi,
- oggetti pericolosi e/o contundenti,
- articoli non in regola con le norme del copyright e dei diritti d'autore
- oggetti, riviste, video con contenuto pornografico o vietato ai minori,
- oggetti che in qualche modo violino le leggi italiane vigenti,
- qualsiasi prodotto alimentare,
- animali.

3. Con atto della Giunta comunale possono essere specificamente definite:
   a. le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
   b. le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce;
   c. eventuali criteri di priorità per la partecipazione.

4. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

**Art. 6 – Organizzatore**

1. Le proposte di istituzione di mercati del riuso presentate da soggetti terzi che si candidano a gestirne l'organizzazione devono contenere:
   a. i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercato, associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative, ONLUS o privati)
   b. luogo di svolgimento
   c. periodicità
   d. giorni e orari
   e. altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali: l'organizzazione di manifestazioni collaterali quali quelle indicate all'art 2 co.2 o fiere espositive ai sensi della L.R. 12/2000 o mercatini degli hobbisti).

2. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercato è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione, approvata e sottoscritta nel rispetto delle procedure e disposizioni vigenti in materia. In caso di mercato istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato nel rispetto delle procedure e disposizioni vigenti in materia.

3. Il soggetto gestore:
   a. rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
   b. in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
   c. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
   d. provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
   e. dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercato ( a tal fine, all'atto di presentazione del progetto proposto, dovrà essere allegata planimetria in scala dell'area in cui intende svolgere la manifestazione, con individuazione degli spazi espositivi nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente regolamento );
   f. provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Canone per Occupazione temporanea di Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
   g. provvede al pagamento di qualsiasi ulteriore onere, oltre a quanto indicato alla precedente lettera f), dovuto a qualsiasi titolo ad altri enti e amministrazioni al fine del regolare svolgimento del mercato;
   h. controlla che venga venduta merce esclusivamente usata;
   i. redige un elenco dei partecipanti da inviare al Comune nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercato;
   j. provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
   k. promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

**Art. 7 – Aree per lo svolgimento dei mercati del riuso**

1. Nel valutare i progetti dei mercati del riuso, l'Amministrazione comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

**Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico**

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche ad un eventuale soggetto gestore per la realizzazione di mercati del riuso, può essere rilasciata per un massimo di tre anni, con possibilità di rinnovo in ipotesi di rinnovo della relativa convenzione.

**Art. 9 – Attività di controllo**

1. I mercati del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione comunale che la esercita a mezzo del Servizio di Polizia Municipale.

**Art. 10 – Responsabilità**

1. Durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato l'organizzatore della manifestazione assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità, nessuna esclusa, per eventuali danni arrecati a terzi, privati e pubblici.

**Art. 11 - Provvedimenti sanzionatori**

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 3, il Comune ha la facoltà di risolvere *de jure* la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercato del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto gestore.

2. In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle deliberazioni di istituzione dei mercati del riuso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 698/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 12 – Norme di rinvio**

1.Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione nazionale, regionale, locale vigente.

**COPIA**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 15/04/2014

La presente è copia conforme all'originale.

Lì, 15/04/2014

Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

_____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario
F.to

_____